



Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali

A.C. 746

Dossier n° 70 - Schede di lettura
14 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	746
Titolo:	Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Carloni
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	29 dicembre 2022
assegnazione:	20 febbraio 2023
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XII Affari sociali e XIV Politiche UE

Contenuto

La proposta di legge in esame ([AC 746](#)), che si compone di 7 articoli, ha ad oggetto disposizioni in materia di **denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali**.

L'**art. 1** indica la **finalità** e delimita l'**ambito di applicazione** della proposta di legge in esame. Il **comma 1** individua la **finalità** nella **tutela del patrimonio zootecnico nazionale**, riconoscendo il suo valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, considerando anche la tutela della **salute umana**, degli **interessi dei consumatori** e del loro diritto all'informazione.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni della presente proposta di legge si applicano ai **prodotti alimentari contenenti proteine vegetali** legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale.

Come si legge nella Relazione Illustrativa allegata alla proposta di legge in commento, essa è finalizzata ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico delle regole chiare che impediscano agli operatori del settore alimentare che producono alimenti a base vegetale di poter utilizzare, approfittando della notorietà, denominazioni di vendita che richiamano la carne o i prodotti a base di carne. Essa ha l'obiettivo di tutelare le produzioni zootecniche del nostro Paese da coloro che vogliono offrire alternative di consumo, sfruttando i nomi normalmente riferiti a carne e prodotti a base di carne con la propria notorietà. Usare tali denominazioni significa evocare alcuni concetti strettamente legati alla produzione zootecnica, quali: la metodologia di produzione fatta di impegno personale, manodopera e passione per l'allevamento animale, la tutela degli stessi e la salvaguardia di ambiente e paesaggio.

I prodotti ottenuti mediante la lavorazione di vegetali che vengono macinati, mischiati, arricchiti con aromi e addensanti non presentano inoltre le stesse caratteristiche nutrizionali dei veri prodotti della zootecnia. L'obiettivo è, dunque, quello di ripristinare le corrette condizioni di mercato tra tutti gli operatori del settore alimentare: e quindi la necessità di indicare prodotti completamente diversi con denominazioni differenti.

Secondo quanto riportato nel Rapporto Coop 2021 "*Consumi e stili di vita degli italiani*" la spesa "green" degli italiani si è attestata, nel 2020, su un valore di 10 miliardi e circa un quarto delle proteine assunte in Italia è di origine vegetale per un valore di 800 milioni di euro. La richiesta di fonti proteiche alternative alla carne è legata, secondo il predetto rapporto, da un lato all'attenzione all'impatto ambientale della produzione delle tradizionali fonte proteiche (carne e suoi derivati) dall'altra ad una maggiore attenzione alla salute. Nel [34° Rapporto Italia](#) recentemente pubblicato da Eurispes si osserva poi che se è vero che l'OMS sottolinea l'impatto positivo che le diete basate su frutta e verdura e legumi hanno sulla salute umana, al contempo la stessa OMS mette in guardia i consumatori dall'utilizzo di prodotti **sostitutivi della carne ultralavorati**: tali prodotti sono spesso ricchi di grassi saturi, sodio e zuccheri e offrono valori nutrizionali insufficienti. Lo stesso rapporto sottolinea inoltre che si tratta di alimenti giudicati dai consumatori buoni e salutari ma, nella maggior parte dei casi, essi risultano privi di proteine, sali minerali e fibre. Inoltre si tratta di alimenti

che richiedono molta lavorazione industriale e che quindi, almeno in fase di trasformazione, hanno un notevole impatto ambientale.

L'**art. 2**, contiene le **definizioni**, prevedendo che ai fini della presente proposta di legge si intendono per:

1) **proteine vegetali**: le proteine prodotte o derivanti da organismi appartenenti a tutti i regni diversi dal regno animale;

2) **alimenti di origine animale**: prodotti di origine animale e prodotti alimentari da essi derivati;

3) **denominazione legale**: il nome di un alimento prescritto dalle disposizioni dell'Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'alimento è venduto;

4) **nome descrittivo**: una denominazione dell'alimento, accompagnata, se necessario, dall'indicazione del suo utilizzo, per consentire ai consumatori di individuarne la vera natura e di distinguerlo dagli altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

5) **prodotti trasformati**: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati;

6) **ingrediente**: qualsiasi sostanza o prodotto (compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari), o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.

L'**art. 2** paragrafo 1, lett. o) del citato Regolamento n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari definisce prodotti trasformati quei prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

L'**art. 3** reca disposizioni in materia di **corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali** ed uso dei termini che si riferiscono agli alimenti di origine animale. Il **comma 1** introduce alcuni **divieti** circa la denominazione di un prodotto trasformato avente proteine vegetali volti ad evitare che i consumatori possano essere tratti in errore dalle caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, per denominare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali. In particolare, è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Con riferimento alla corretta **denominazione degli alimenti** si ricorda quanto sostenuto dalla **Corte di Giustizia Europea** nella sentenza 14 giugno 2017 causa C-422/16 con la quale la Corte ha ritenuto che la possibilità di utilizzare nella commercializzazione e nella pubblicità, la denominazione "latte"- e le altre denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari come ad esempio "burro" e "formaggio"- non possono essere legittimamente impiegate per indicare prodotti puramente vegetali in quanto tali denominazioni sono riservate ai prodotti di origine animale. Ciò garantisce, ai produttori di detti prodotti condizioni di concorrenza non falsate e, ai consumatori, la garanzia che tali prodotti designati dalle suddette denominazioni corrispondano tutti alle stesse norme di qualità, proteggendoli al contempo dal rischio di confusione rispetto alla composizione dei prodotti che acquistano. Tale principio si applica anche nei casi in cui le denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indichino l'origine vegetale del prodotto in questione, salvo che tale prodotto sia inserito nell'elenco delle eccezioni previste dall'allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione.

L'**art. 4** introduce disposizioni concernenti **aggiunte, aromi e ingredienti aromatizzanti autorizzati**. In particolare, il **comma 1** statuisce che le disposizioni del precedente **art. 3** non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale. Il **comma 2** chiarisce che in deroga ai divieti previsti dall'art. 3 è sempre ammesso l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti a base di carne o alla preparazione di carne, quando le proteine animali sono effettivamente presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali e purché non induca in errore il consumatore quanto all'effettiva natura dell'alimento.

Un aspetto fondamentale della tutela della qualità di un alimento è costituito dalla disciplina dell'**etichettatura** dello stesso prodotto alimentare e dalle conseguenti informazioni ai consumatori; essa è regolamentata da diverse **fonti** di derivazione europea e nazionale. A livello europeo una delle principali fonti normative è costituita dal **Regolamento (UE) n. 1169/2011**, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'art. 9 del suddetto regolamento contiene l'elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare negli alimenti tra i quali si ricordano, in particolare, la **denominazione** dell'alimento (art. 17) e l'**elenco degli ingredienti** (art. 18). Quanto alla denominazione l'art. 17 stabilisce che la denominazione di un alimento è la sua denominazione legale o, in mancanza di essa, quella usuale. L'Allegato IV al suddetto Regolamento indica poi le indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento. E' previsto, in particolare che **per i prodotti e le preparazioni a base di carne**

contenenti proteine aggiunte la denominazione degli alimenti reca la presenza di tali proteine nonché la loro origine. Quanto agli ingredienti l'art. 17 prescrive che l'elenco di essi deve comprendere tutti gli ingredienti dell'alimento in ordine decrescente di peso così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento. Specifiche indicazioni sono contenute nell'Allegato VII del sopraindicato Regolamento n. 1169 del 2011.

Con il successivo **Regolamento di esecuzione UE n. 2018/775** della Commissione, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2020, sono state dettate specifiche disposizioni applicative dell'art. 26, paragrafo 3, del suddetto Regolamento UE n. 1169 del 2011 relative all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine.

A livello nazionale, la **legge n. 4 del 3 febbraio 2011**, recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*", poi modificata dall'art. 3-bis del **decreto legge n. 135 del 2018**, convertito, con modificazioni, dalla legge di 11 febbraio 2019 n. 12, ha disposto l'obbligo agli art. 4 e 5 per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati parzialmente trasformati o non trasformati di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

L'**art. 5** relativo alle **pietanze pronte**, stabilisce, **al comma 1**, che le denominazioni e gli altri elementi descritti dall'art. 3 possono essere utilizzati nella descrizione di combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti a essi nell'ambito di tali combinazioni.

L'**art. 6** introduce disposizioni in materia di **mutuo riconoscimento**. Il **comma 1** stabilisce che i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o in Turchia non sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente proposta di legge, a condizione che gli obiettivi generali di sostenibilità finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, animale e vegetale e agli interessi dei consumatori, di cui all'articolo 1, siano riconosciuti dalle disposizioni dello Stato di origine.

L'**art. 7**, infine, in materia di **divieti e sanzioni**, statuisce al **comma 1**, il **divieto di detenere per la vendita o la distribuzione o di vendere e distruggere** in modo gratuito prodotti alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge. Il **comma 2**, prevede che salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro in caso di violazione del comma 1 nell'ambito dell'attività di impresa e in relazione alla quantità di prodotto venduta o distribuita a titolo gratuito.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame ha ad oggetto la **denominazione di prodotti alimentari contenenti proteine vegetali**.

Il provvedimento in esame appare in prevalenza riconducibile alla **competenza concorrente** dello Stato e delle Regioni in materia di **alimentazione** e di **tutela della salute umana** (art. 117 Cost., terzo comma) e alla **competenza esclusiva** statale in materia di **tutela della concorrenza** e **ordinamento civile e penale** (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost.).

Relazione allegata

La proposta di legge in esame è corredata da una Relazione illustrativa.